

**Direzione Regionale:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G16742 del 05/12/2017**

**Proposta n. 21335 del 28/11/2017**

**Oggetto:**

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Intervento di realizzazione di un'azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio con produzione e riutilizzo di energia termoelettrica e biometano a servizio della città di Roma", Comune di Roma, località Quarto della Zolforatella  
Proponente: PONTINA AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 68/2015

**OGGETTO:** Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Intervento di realizzazione di un'azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio con produzione e riutilizzo di energia termoelettrica e biometano a servizio della città di Roma", Comune di Roma, località Quarto della Zolforatella  
Proponente: PONTINA AMBIENTE srl  
Registro elenco progetti n. 68/2015

## **II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

**Vista** la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

**Vista** la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

**Vista** la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

**Preso atto** della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

**Vista** la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

**Visto** l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

**Visto** il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

**Vista** la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Vista** l'istanza del 28/12/2015, acquisita con prot.n. 724356 del 30/12/2015, con la quale la Società PONTINA AMBIENTE srl ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto

“Intervento di realizzazione di un’azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio con produzione e riutilizzo di energia termoelettrica e biometano a servizio della città di Roma”, Comune di Roma, località Quarto della Zolforatella, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**Considerato** che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l’apposito documento, che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- l’impianto non risulta avere le caratteristiche di un “Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo – P.A.M.A. finalizzato allo sviluppo di un’azienda agricola multifunzionale ed ecocompatibile, integrata con l’impianto di biometano - progetto di realizzazione di un punto vendita aziendale con annessi spazi per la didattica”, né di avere le caratteristiche di una “azienda agricola a ciclo virtuoso” (in tal caso i quantitativi di produzione dal fondo in questione sarebbero molto inferiori rispetto al trattamento FORSU), ma bensì esclusivamente di un “impianto di compostaggio con produzione e riutilizzo di energia termoelettrica e biometano”, rientrante nella categoria dell’impianto industriale di trattamento rifiuti e per i quantitativi previsti (smaltimento di 240.000 t/a, ossia circa 1.000 t/g) l’impianto è finalizzato alla valorizzazione della FORSU del Comune di Roma;

per quanto concerne la non coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio vigente, per quanto attiene la presenza di fattori:

- escludente: vincolo paesaggistico di cui agli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. denominato “Ambito meridionale dell’agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina” (D.M. 25/01/2010, già decretato “Zolforatella” ai sensi del D.M. 14/11/1988);
- escludente: vincolo paesaggistico di cui all’art.142, lettera f), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della “Riserva Naturale Regionale Decima Malafede”, limitatamente alla fascia meridionale del sito di progetto;
- escludente: vincolo paesaggistico di cui all’art.142, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della fascia di rispetto del Fosso della Solfatara e della costa dei laghi (dove si trovano aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici);
- escludente: vincolo paesaggistico di cui all’art.142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della fascia di rispetto delle aree archeologiche di cui ai beni lineari come indicati nel P.T.P.R.;
- attenzione progettuale: case sparse ad uso abitativo nel raggio di 200 m dal sito in esame, del quartiere Selvotta (densità di popolazione pari a 54,25 ab/Ha, sviluppati su circa 40,09 Ha e per un totale di 2.175 abitanti) a meno di 1.000 m dichiarati;
- la nuova proposta progettuale non risulta conforme con il medesimo Piano Regionale dei Rifiuti vigente in quanto l’individuazione di nuovi siti impiantistici dovrà essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all’interno del Piano Regionale, che dovrà essere preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica;

per quanto concerne l’aspetto programmatico e vincolistico (P.R.G. - P.T.P.G. - P.T.P.R.):

- l’obbligo, per i beni e aree paesaggistiche interessate, di applicazione e rispetto degli artt. 34, 35, 37 e 41 delle N.T.A. del P.T.P.R.;
- il rispetto della normativa afferente al “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore”, in cui ricade la maggiore porzione di area del sito proposto, mentre un’esigua parte ricade nel “Paesaggio Agrario di Valore”: dovendo procedere all’applicazione degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.T.P.R., la norma relativa al “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore” (essendo maggiore l’estensione del progetto su di essa) esclude gli interventi riguardanti nuove discariche o impianti industriali in generale, in quanto ritenuti non compatibili;
- non corrispondenza nella presentazione della Società proponente del progetto laddove si afferma che “all’interno dell’azienda agricola verrà realizzato l’impianto per trattare i rifiuti

organici prodotti dalla città di Roma”, non risultando vincoli di natura contrattuale né accordi in tale senso con il Comune di Roma; tra l’altro il conferimento dei rifiuti urbani è soggetto a procedure di gara e che pertanto non vi è alcun collegamento tra il proposto impianto e la gestione dei rifiuti della città di Roma;

- l’impianto di compostaggio proposto non può essere considerato annesso all’azienda agricola in quanto non è dimostrata, nella proposta, la reale attività dell’ “imprenditore agricolo” rispondente ai requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, venendo in tal modo violate le norme citate per la tipologia di lavorazione del FORSU con attrezzature estranee all’attività agricola e con utilizzo di prodotti non derivanti dall’attività agricola per la produzione e vendita di biogas-biometano;
- l’entità e l’estensione della proposta non sono compatibili con il rischio archeologico in quanto, dall’istruttoria di V.I.A. effettuata, risulterebbero compromettere le attività di studio, ricerche e analisi previste, pertanto trova conferma l’incompatibilità paesaggistica ed archeologica per la applicazione della norma di cui all’art. 41 delle N.T.A. del P.T.P.R., appena sopracitata, in quanto la “protezione delle aree di interesse archeologico” fa riferimento alla situazione di cui “i resti archeologici o paleontologici anche non emergenti (...) costituiscano parte integrante del territorio”, di cui il caso dell’ambito in questione; la Soprintendenza circoscrive un “perimetro preciso e piuttosto ampio che interessa la particella n. 98 del Foglio 1182, ma che estende le potenzialità di restituire dati preziosi anche al contesto” (motivazione del carattere generale dell’applicazione della norma di cui all’art. 132, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- insostenibilità ambientale e territoriale in relazione alla capacità dell’impianto proposto con una capacità di trattamento a regime pari a 210.000 t/anno che comporta un transito di mezzi pesanti, della capacità pari a 10 t per ogni mezzo, pari a n. 120/giorno nell’unica strada di accesso dalla viabilità provinciale, transitando all’interno della “Riserva Naturale Regionale Decima Malafede”;
- incompatibilità e non coerenza con il Piano Territoriale Provinciale Generale vigente che inquadra l’area del sito in esame inclusa in parte nelle Aree Protette Regionali vigenti (APR27 R.N. Decima/Malafede) e interamente inclusa all’interno delle Aree Protette Regionali Proposte;
- incompatibilità e non coerenza con il Piano Regolatore Generale di Roma, approvato in data 12/02/2008, che destina l’intera area ad “Aree agricole” di cui all’art. 70 delle N.T.A. vigenti;
- il nuovo impianto previsto risulta estraneo per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell’area, in conseguenza di una attività altamente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali (la proposta presenta incompatibilità paesaggistica per la realizzazione delle volumetrie proposte di tipo industriale-produttivo, agricolo-commerciale, per il distributore di biocombustibile per l’autotrazione e per le strade che non potrebbero mantenere le caratteristiche delle tipiche strade poderali necessarie alla conduzione del fondo);
- il sito è caratterizzato da particolare rischio idrogeologico di inquinamento della falda freatica e del suolo agricolo, risultando anche sito esalativo tra i più importanti d’Italia e dell’apparato vulcanico dei Colli Albani, configurandosi il rischio di amplificazione del pericolo di inquinamento dell’aria per le esalazioni di gas dovute alla ex miniera di zolfo della zona;

inoltre:

- risultano le seguenti motivazioni aggiuntive, essendo attinenti ad aspetti già ricompresi nella comunicazione ex art. 10-bis:
  - o la ASL Roma 6, nella già citata nota prot.n. 17103 del 23/03/2016, evidenzia le criticità territoriali ed ambientali del contesto in cui viene proposto l’impianto in esame e le possibili ripercussioni sulla salute pubblica legati alla concentrazione

- elevate di impianti di questa tipologia nelle vicinanze, con possibilità di potenziale effetto cumulo nel quadrante sud est;
- tra la documentazione presente agli atti del verbale della seduta di conferenza di servizi del 15/09/2016, è da evidenziare il documento prot.n. 622 del 29/07/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.n. 41815/GAB del 29/10/2013, con oggetto “*Proposta di soluzione di discarica alternativa a Malagrotta*” ai sensi degli adempimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del D.M. n. 2003 del 27/06/2013, in cui proprio l’area di “Quarto della Zolforatella” si è “evidenziato che “la presenza sull’area di criticità legate a fenomeni di vulcanismo secondario (anche con risalite idrotermali), con conseguente eventuale compromissione e aggressione dei presidi ambientali, che dovrebbero garantire la sicurezza della discarica. L’area si trova in adiacenza al laghetto della ex miniera di zolfo; in base alla carta geologica, il sito ricade parzialmente in zona di alterazione idrotermale (fattore escludente, secondo la normativa vigente in materia). Sono presenti alcuni elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti, legati essenzialmente alle oscillazioni della falda e alla mancanza di sufficienti barriere geologiche naturali”;
  - il Comune di Pomezia con prot.n. 86330 del 15/09/2016 ha rappresentato alcune osservazioni e considerazioni sotto il profilo delle ricadute in termini ambientali e sanitari connessi alla proposta, includendo anche una nota della AUSL Roma H con prot.n. 88255 del 15/10/2012 inviata ad alcuni Comuni con oggetto il “*Rischio emissioni gas endogeni CO<sub>2</sub> - H<sub>2</sub>S - Radon*”;
- sussistono motivazioni di improcedibilità dell’istanza per mancanza nell’istruttoria V.I.A. dei seguenti pareri, rilevanti ai fini della pronuncia di V.I.A., sui quali l’autorità competente aveva richiesto integrazioni ed, attualmente, non riscontrate dal proponente:
    - aspetto paesaggistico: pareri da parte dell’Area Regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica e da parte della competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (ex Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
  - gli aspetti ostativi sono tali da non poter essere superati, essendo presenti e vigenti vincoli paesaggistici consolidati insormontabili e costituenti nel contempo fattori escludenti per la localizzazione del progetto in argomento, né varianti progettuali o modifiche tecniche potrebbero mutare l’esito istruttorio conclusivo del presente procedimento;

**Ritenuto** di dover procedere all’espressione della pronuncia negativa di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area V.I.A.;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di esprimere pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale negativa sul progetto “Intervento di realizzazione di un’azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio con produzione e riutilizzo di energia termoelettrica e biometano a servizio della città di Roma”, Comune di Roma, località Quarto della Zolforatella, proponente PONTINA AMBIENTE srl, per le motivazioni sopra evidenziate;

di trasmettere la presente determinazione alla Società proponente, al Comune di Roma Capitale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/ambiente](http://www.regione.lazio.it/ambiente);

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore  
Ing. Flaminia Tosini